



**D.LGS.81/08 E SMI
FORMAZIONE DEI RAPPRESENTANTI
DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA**

ing. Marco Spezia

D.LGS. 81/08 - FORMAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

CONCETTI DI RISCHIO E DANNO



D.LGS. 81/08 - FORMAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

CONCETTI DI RISCHIO E DANNO - 1

DEFINIZIONE DI PERICOLO

- causa o origine di un danno o di una perdita **potenziali** (UNI 11230 Gestione del rischio)
- **potenziale** sorgente di danno (UNI EN ISO 12100-1:2009)
- proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore (sostanza, attrezzo, metodo di lavoro) avente la **potenzialità** di causare danni (Orientamenti CEE riguardo alla valutazione dei rischi di lavoro)
- fonte di **possibili** lesioni o danni alla salute (UNI EN 292-1:1991)
- fonte o situazione **potenzialmente** dannosa in termini di lesioni o malattie, danni alle proprietà, all'ambiente di lavoro, all'ambiente circostante o una combinazione di questi (OHSAS 18001)
- proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il **potenziale** di causare danni (D.Lgs.81/08)

Il pericolo è una **proprietà intrinseca** (della situazione, oggetto, sostanza, ecc.) non legata a fattori esterni; è una situazione, oggetto, sostanza, ecc. che per le sue **proprietà** o **caratteristiche** ha la capacità di causare un danno alle persone

D.LGS. 81/08 - FORMAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

CONCETTI DI RISCHIO E DANNO - 2

DEFINIZIONE DI DANNO

- qualunque **conseguenza negativa** derivante dal verificarsi dell'evento (UNI 11230:2007)
- **lesione fisica** o **danno** alla salute (UNI EN ISO 12100-1:2009)

D.LGS. 81/08 - FORMAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

CONCETTI DI RISCHIO E DANNO - 3

DEFINIZIONE DI RISCHIO

- insieme della **possibilità** di un evento e delle sue conseguenze sugli obiettivi (UNI 11230:2007)
- combinazione della **probabilità** di accadimento di un danno e della gravità di quel danno (UNI EN ISO 12100-1:2009)
- **probabilità** che sia raggiunto il livello potenziale di danno (Orientamenti CEE riguardo alla valutazione dei rischi di lavoro)
- combinazione della **probabilità** e della conseguenza del verificarsi di uno specifico evento pericoloso (OHSAS 18001)
- **probabilità** di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione (D.Lgs.81/08)

Il rischio è un concetto **probabilistico**, è la probabilità che accada un certo evento capace di causare un danno alle persone: la nozione di rischio implica l'esistenza di una **sorgente di pericolo** e delle **possibilità** che essa si trasformi in un **danno**

D.LGS. 81/08 - FORMAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

CONCETTI DI RISCHIO E DANNO - 4

INDIVIDUAZIONE DELL'ENTITA' DEL RISCHIO

Stima del rischio: definizione della probabile gravità del danno e della probabilità del suo accadimento (UNI EN ISO 12100-1:2009)

Probabilità: probabilità o frequenza del verificarsi delle conseguenze

Magnitudo: magnitudo (gravità) delle conseguenze (danno ai lavoratori)

Rischio: combinazione tra la probabilità di un incidente e la sua magnitudo

Rischio = Probabilità x Magnitudo

**D.LGS. 81/08 - FORMAZIONE DEI RAPPRESENTANTI
DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA**

CONCETTI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE



D.LGS. 81/08 - FORMAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

CONCETTI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - 1

DEFINIZIONE DI PREVENZIONE

La **prevenzione** è il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per **evitare o diminuire i rischi** professionali (D.Lgs.81/08)

La prevenzione consiste nell'eliminazione o riduzione del rischio **alla fonte**

Le misure di prevenzione sono di tipo strutturale o organizzativo, come:

- l'informazione, la formazione e l'addestramento dei lavoratori
- la progettazione, costruzione e corretto utilizzo di ambienti, strutture, macchine, attrezzature e impianti
- l'evitare situazioni di pericolo che possano determinare un danno probabile (rischio)
- l'adozione di comportamenti e procedure operative adeguate

D.LGS. 81/08 - FORMAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

CONCETTI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - 2

DEFINIZIONE DI PROTEZIONE


La **protezione** è la difesa contro ciò che potrebbe recare danno; è cioè **l'elemento che si interpone** tra qualcuno che può subire un danno e ciò che lo può causare

Le misure di protezione sono:

- **collettive**: garantiscono **contemporaneamente** la separazione tra il pericolo e tutti i potenziali esposti (barriere fonoisolanti, impalcature, protezioni delle macchine, ecc.)
- **individuali**: garantiscono **singolarmente** la separazione tra il pericolo e ogni singolo potenziale esposto (cuffie, imbragature anticaduta, caschi, scarpe antinfortunistiche, guanti, ecc.)

**D.LGS. 81/08 - FORMAZIONE DEI RAPPRESENTANTI
DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA**

LA LEGISLAZIONE SU SALUTE E SICUREZZA



D.LGS. 81/08 - FORMAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

LA LEGISLAZIONE SU SALUTE E SICUREZZA - 1

NORMATIVE ANNI '50

D.P.R.547/55

Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro

D.P.R.164/56

Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni

D.P.R.303/56

Norme generali per l'igiene del lavoro

D.LGS. 81/08 - FORMAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

LA LEGISLAZIONE SU SALUTE E SICUREZZA - 2

IL RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE EUROPEE

All'inizio degli anni novanta, l'Italia ha iniziato a recepire le **Direttive Europee** all'interno del proprio sistema giuridico

Le Direttive Europee emanate dal parlamento Europeo non sono obbligatorie per ogni stato membro della UE, ma **devono essere recepite**, entro un certo tempo, per mezzo di leggi nazionali, e pubblicate nelle gazette ufficiali

D.LGS. 81/08 - FORMAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

LA LEGISLAZIONE SU SALUTE E SICUREZZA - 3

RECEPIMENTO DI DIRETTIVE COMUNITARIE TECNICHE

- DECRETO LEGISLATIVO N.277 DEL 15 AGOSTO 1991
(Attuazione delle direttive 80/1107/CEE, 82/605/CEE, 83/477/CEE, 86/188/CEE e 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro)
- DECRETO LEGISLATIVO N.493 DEL 14 AGOSTO 1996
(Attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro)
- DECRETO LEGISLATIVO N.187 DEL 19 AGOSTO 2005
(Attuazione della Direttiva 2002/44/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni meccaniche)

D.LGS. 81/08 - FORMAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

LA LEGISLAZIONE SU SALUTE E SICUREZZA - 4

RECEPIMENTO DI DIRETTIVE COMUNITARIE ORGANIZZATIVE

- DECRETO LEGISLATIVO N.626 DEL 19 SETTEMBRE 1994
(Attuazione delle Direttive **89/391/CEE**, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE e 2003/18/CE)
- DECRETO LEGISLATIVO N.494 DEL 14 AGOSTO 1996
(Attuazione della Direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili)

D.LGS. 81/08 - FORMAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

LA LEGISLAZIONE SU SALUTE E SICUREZZA - 5

IL "TESTO UNICO"

LEGGE N.123 DEL 3 AGOSTO 2007

(Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia)

DECRETO LEGISLATIVO N.81 DEL 9 APRILE 08

(Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)

DECRETO LEGISLATIVO N.106 DEL 3 AGOSTO 2009

(Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)

D.LGS. 81/08 - FORMAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

LA LEGISLAZIONE SU SALUTE E SICUREZZA - 6

LE ABROGAZIONI

Articolo 304 Abrogazioni

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono abrogati:

- il D.P.R.547/55
- il D.P.R.164/56
- il D.P.R.303/56
- il Decreto Legislativo n.277 del 15 agosto 1991
- il Decreto Legislativo n.626 del 19 settembre 1994
- il Decreto Legislativo n.493 del 14 agosto 1996
- il Decreto Legislativo n.494 del 14 agosto 1996
- il Decreto Legislativo n.187 del 19 agosto 2005

D.LGS. 81/08 - FORMAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

LA STRUTTURA DEL D.LGS.81/08 - 1

Titolo I - Principi comuni

Titolo II - Luoghi di lavoro

Titolo III - Uso delle attrezzature di lavoro e dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)

Titolo IV - Cantieri temporanei o mobili

Titolo V - Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro

Titolo VI - Movimentazione manuale dei carichi

D.LGS. 81/08 - FORMAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

LA STRUTTURA DEL D.LGS.81/08 - 2

Titolo VII - Attrezzature munite di videoterminali

Titolo VIII - Agenti fisici (rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche artificiali)

Titolo IX - Sostanze pericolose (agenti chimici, agenti cancerogeni e mutageni, amianto)

Titolo X-bis - Protezione dalle ferite da taglio e da punta nel settore ospedaliero e sanitario

Titolo X - Esposizione ad agenti biologici

Titolo XI - Protezione da atmosfere esplosive

D.LGS. 81/08 - FORMAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

LE FIGURE COINVOLTE NELLA PROTEZIONE DI SALUTE E SICUREZZA



D.LGS. 81/08 - FORMAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

LE FIGURE SANZIONABILI

Le figure previste dal D.Lgs.81/08 **con obblighi legislativi** e conseguenti responsabilità penali sono:

- datore di lavoro (articoli 17 e 18)
- dirigenti (articolo 18)
- preposti (articolo 19)
- lavoratori (articolo 20)
- componenti impresa familiare e lavoratori autonomi (articolo 21)
- progettisti (articolo 22)
- fabbricanti e fornitori (articolo 23)
- installatori (articolo 24)
- medico competente (articolo 25)

D.LGS. 81/08 - FORMAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

LE FIGURE OPERATIVE

Il D.Lgs.81/08 prevede inoltre le seguenti figure operative **senza obblighi legislativi** e conseguenti responsabilità penali:

- responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) (articolo 31)
- addetti del servizio di prevenzione e protezione (ASPP) (articolo 32)
- rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) (articolo 47)
- rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST) (articolo 48)
- rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo (RLSSP) (articolo 49)

D.LGS. 81/08 - FORMAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

DEFINIZIONI



D.LGS. 81/08 - FORMAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

DEFINIZIONI - 1

Lavoratore: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, **svolge un'attività lavorativa** nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato

Datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, **ha la responsabilità** dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita **i poteri decisionali e di spesa**

D.LGS. 81/08 - FORMAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

DEFINIZIONI - 2

Dirigente: persona che, in ragione delle competenze professionali e di **poteri gerarchici e funzionali** adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro **organizzando** l'attività lavorativa e **vigilando** su di essa

Preposto: persona che, in ragione delle competenze professionali e **nei limiti di poteri** gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, **sovrintende** alla attività lavorativa e **garantisce l'attuazione** delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un **funzionale potere di iniziativa**

Servizio di prevenzione e protezione dai rischi: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'**attività di prevenzione e protezione** dai rischi professionali per i lavoratori

D.LGS. 81/08 - FORMAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

DEFINIZIONI - 3

Responsabile del servizio di prevenzione e protezione: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per **coordinare** il servizio di prevenzione e protezione dai rischi

Addetto al servizio di prevenzione e protezione: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali, **facente parte** del servizio di prevenzione e protezione dai rischi

Medico competente: medico in possesso di titoli e dei requisiti formativi e professionali, che collabora con il datore di lavoro ai fini della **valutazione dei rischi** ed è nominato dallo stesso per effettuare la **sorveglianza sanitaria**

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: persona **eletta** o **designata** dai lavoratori per **rappresentarli** per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro

D.LGS. 81/08 - FORMAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

OBBLIGHI PER DATORE DI LAVORO E DIRIGENTI



D.LGS. 81/08 - FORMAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

OBBLIGHI NON DELEGABILI DEL DATORE DI LAVORO (ARTICOLO 17)

Il datore di lavoro deve:

- eseguire la **valutazione** di tutti i **rischi** con la conseguente elaborazione del documento di valutazione dei rischi (DVR)
- designare il **responsabile** del **servizio** di **prevenzione e protezione** (RSPP) dai rischi

Questi sono gli unici due obblighi del datore di lavoro **non** delegabili

D.LGS. 81/08 - FORMAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

LA DELEGA DI FUNZIONI



D.LGS. 81/08 - FORMAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

LA DELEGA DI FUNZIONI (ARTICOLO 16) - 1

La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i **seguenti limiti e condizioni**:

- che essa risulti da **atto scritto** recante data certa
- che il delegato possenga tutti i **requisiti di professionalità** ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate
- che essa attribuisca al delegato tutti i **poteri di organizzazione, gestione e controllo** richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate
- che essa attribuisca al delegato **l'autonomia di spesa necessaria** allo svolgimento delle funzioni delegate
- che la delega **sia accettata** dal delegato per iscritto

Alla delega deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità

D.LGS. 81/08 - FORMAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

LA DELEGA DI FUNZIONI (ARTICOLO 16) - 2

La delega di funzioni **non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore** di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite

Tale obbligo si intende assolto in caso di **adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo**

Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro **delegare specifiche funzioni** in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni di cui sopra

Anche la subdelega di funzioni **non esclude l'obbligo di vigilanza** in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite

Il soggetto al quale sia stata conferita la subdelega non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate

D.LGS. 81/08 - FORMAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

OBBLIGHI DI DATORE DI LAVORO E DIRIGENTI (ARTICOLO 18) - 1

Il datore di lavoro e i dirigenti devono:

- **nominare il medico competente** per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal D.Lgs.81/08
- inviare i lavoratori alla **visita medica** entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico
- vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica **senza il prescritto giudizio di idoneità**
- nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle **capacità** e delle **condizioni** degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza
- nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, comunicare tempestivamente al medico competente la **cessazione del rapporto di lavoro**

D.LGS. 81/08 - FORMAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

OBBLIGHI DI DATORE DI LAVORO E DIRIGENTI (ARTICOLO 18) - 2

Il datore di lavoro e i dirigenti devono:

- adempiere agli obblighi di **informazione, formazione e addestramento**
- fornire ai lavoratori i necessari e idonei **dispositivi di protezione individuale**, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente
- **richiedere l'osservanza** da parte dei singoli lavoratori delle **norme vigenti**, nonché delle **disposizioni aziendali** in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione

D.LGS. 81/08 - FORMAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

OBBLIGHI DI DATORE DI LAVORO E DIRIGENTI (ARTICOLO 18) - 3

Il datore di lavoro e i dirigenti devono:

- **aggiornare** le misure di prevenzione in relazione ai **mutamenti organizzativi e produttivi** che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al **grado di evoluzione della tecnica** della prevenzione e della protezione
- **fornire** al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente **informazioni** in merito a
 - 1) natura dei rischi
 - 2) organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive
 - 3) descrizione degli impianti e dei processi produttivi
 - 4) infortuni sul lavoro e dati relative alle malattie professionali
 - 5) provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza

D.LGS. 81/08 - FORMAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

OBBLIGHI DI DATORE DI LAVORO E DIRIGENTI (ARTICOLO 18) - 4

Il datore di lavoro e i dirigenti devono:

- designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di **prevenzione incendi** e **lotta antincendio**, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di **primo soccorso** e, comunque, di **gestione dell'emergenza**
- adottare le misure per il **controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza** e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa
- adottare le misure necessarie ai fini della **prevenzione incendi** e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato: tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti (D.M.10/03/98)

D.LGS. 81/08 - FORMAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

OBBLIGHI DI DATORE DI LAVORO E DIRIGENTI (ARTICOLO 18) - 5

Il datore di lavoro e i dirigenti devono:

- prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un **rischio grave e specifico**
- informare **il più presto possibile** i lavoratori esposti al rischio di un **pericolo grave e immediato** circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione
- **astenersi**, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal **richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività** in una situazione di lavoro in cui persiste un **pericolo grave e immediato**

D.LGS. 81/08 - FORMAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

OBBLIGHI DI DATORE DI LAVORO E DIRIGENTI (ARTICOLO 18) - 6

Il datore di lavoro e i dirigenti devono:

- elaborare il **documento di valutazione dei rischi** relativo alle **interferenze** tra i lavoratori dell'azienda e i lavoratori di altre ditte appaltate (**DUVRI** = Documento Unico di Valutazione del Rischio da Interferenze)
- **vigilare** in ordine all'**adempimento** degli obblighi di preposti, lavoratori, progettisti, fabbricanti, fornitori, installatori, medico competente
- prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare **rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno** verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio

D.LGS. 81/08 - FORMAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

OBBLIGHI DI DATORE DI LAVORO E DIRIGENTI (ARTICOLO 18) - 7

Il datore di lavoro e i dirigenti devono:

- consentire ai lavoratori di **verificare**, mediante il **rappresentante dei lavoratori per la sicurezza**, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute
- **consultare preventivamente e tempestivamente il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza** in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva, alla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente, all'organizzazione della formazione
- **consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza**, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di valutazione dei rischi, anche su supporto informatico, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati relativi agli **infortuni** sul lavoro (i documenti sono consultabili esclusivamente in azienda)

D.LGS. 81/08 - FORMAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

LA VALUTAZIONE DEI RISCHI



D.LGS. 81/08 - FORMAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

OGGETTO DEL DVR (ARTICOLO 28) - 1

La valutazione dei rischi deve riguardare **tutti i rischi** per la sicurezza e la salute dei lavoratori, tra cui anche quelli collegati allo **stress lavoro-correlato**, quelli riguardanti le lavoratrici in stato di **gravidanza**, quelli connessi alle differenze di **genere**, all'**età**, alla provenienza da **altri paesi** e quelli connessi alla specifica **tipologia contrattuale** attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro

D.LGS. 81/08 - FORMAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

OGGETTO DEL DVR (ARTICOLO 28) - 2

Il DVR deve contenere:

- una **relazione** sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa
- l'indicazione delle **misure di prevenzione** e di protezione attuate e dei DPI adottati
- il **programma delle misure** ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza
- l'individuazione delle **procedure** per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei **ruoli dell'organizzazione aziendale** che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri

D.LGS. 81/08 - FORMAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

OGGETTO DEL DVR (ARTICOLO 28) - 3

Il DVR deve contenere:

- l'identificazione dei nominativi del **RSPP**, del **RLS** e del **medico competente** che hanno partecipato alla valutazione del rischio;
- l'identificazione delle lavorazioni che possono esporre i lavoratori a **rischi specifici** a che richiedono capacità professionali, esperienza special, adeguato formazione e addestramento

D.LGS. 81/08 - FORMAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

PRIORITA' DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Nell'identificazione delle misure di prevenzione e protezione, il datore di lavoro deve tenere conto delle seguenti priorità:

- **prevenzione** (eliminazione del rischio);
- **protezione collettiva** (proteggere tutti i lavoratori per mezzo di un unico dispositivo)
- **protezione personale** (proteggere ogni lavoratore per mezzo di dispositivi personali)

D.LGS. 81/08 - FORMAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE (ARTICOLO 29) - 1

Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il DVR, in **collaborazione** con il **RSPP** e il **medico competente**

Tali attività sono realizzate **previa consultazione** del **rappresentante** dei lavoratori per la sicurezza

Il **DVR** e il **DUVRI** devono essere custoditi presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi

D.LGS. 81/08 - FORMAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE (ARTICOLO 29) - 2

La valutazione dei rischi deve essere **immediatamente rielaborata** in occasione di **modifiche** del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al **grado di evoluzione** della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di **infortuni** significativi o quando i risultati della **sorveglianza sanitaria** ne evidenzino la necessità

A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate

Il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato nel termine di **trenta giorni** dalle rispettive causali

D.LGS. 81/08 - FORMAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

I CRITERI PER LA VALUTAZIONE (ARTICOLO 28) - 1

In qualche caso (movimentazione manuale dei carichi, agenti fisici, agenti chimici, atmosfere esplosive) il livello di rischio può essere direttamente valutato mediante **misurazioni dei parametri** di rischio o **calcolo dei fattori** di rischio con specifici algoritmi

In questi casi i criteri di valutazione sono definiti da **norme tecniche**, da **linee guida** o da **indicazioni operative** riportate nella letteratura

Il risultato della valutazione è un indice di rischio numerico da confrontare con **valori limite** definite dal D.Lgs.81/08 o da linee guida, per definire il livello di rischio (lieve, medio, grave, gravissimo)

D.LGS. 81/08 - FORMAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

I CRITERI PER LA VALUTAZIONE (ARTICOLO 28) - 2

In altri casi (rischi legati agli ambienti, al possibilità di caduta, all'utilizzo di attrezzature, ai comportamenti) il livello di rischio non è misurabile direttamente, ma deve essere calcolato, prendendo in considerazione i seguenti fattori:

Probabilità di accadimento "P": probabilità che si verifichi l'evento indesiderato, tenendo conto della frequenza e della durata delle operazioni/lavorazioni che potrebbero comportare rischi

Magnitudo "M": gravità dell'evento indesiderato relativamente all'organismo umano, tenendo conto della reversibilità o meno del danno

D.LGS. 81/08 - FORMAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

I CRITERI PER LA VALUTAZIONE (ARTICOLO 28) - 3

SCALA DELLA PROBABILITA' "P"

P	Livello	Criteri
1	Improbabile	Non sono noti episodi già verificatisi L'anomalia da eliminare potrebbe provocare un danno solo in concomitanza con eventi poco probabili ed indipendenti
2	Poco probabile	Sono noti solo rarissimi episodi già verificatisi L'anomalia da eliminare potrebbe provocare un danno solamente in circostanze sfortunate di eventi
3	Probabile	E' noto qualche episodio in cui all'anomalia ha fatto seguito il verificarsi di un danno L'anomalia da eliminare potrebbe provocare un danno anche se in modo non automatico e/o diretto
4	Molto Probabile	Esiste una correlazione diretta tra l'anomalia da eliminare ed il verificarsi del danno ipotizzato Si sono già verificati danni conseguenti all'anomalia evidenziata nella struttura in esame o in altre simili ovvero in situazioni operative simili

D.LGS. 81/08 - FORMAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

I CRITERI PER LA VALUTAZIONE (ARTICOLO 28) - 4

SCALA DELLA MAGNITUDO "M"

M	Livello	Criteri
1	Lieve	Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità temporanea breve e rapidamente reversibile Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili
2	Medio	Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità temporanea anche lunga ma reversibile Esposizione cronica con effetti reversibili
3	Grave	Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità permanente parziale Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente invalidanti
4	Gravissimo	Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di invalidità totale Esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti

D.LGS. 81/08 - FORMAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

I CRITERI PER LA VALUTAZIONE (ARTICOLO 28) - 5

LA MATRICE DEL RISCHIO

PROBABILITA' - P	MAGNITUDO - M			
	Lieve (1)	Medio (2)	Grave (3)	Gravissimo (4)
Improbabile (1)	1	2	3	4
Poco probabile (2)	2	4	6	8
Probabile (3)	3	6	9	12
Molto probabile (4)	4	8	12	16

D.LGS. 81/08 - FORMAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

I CRITERI PER LA VALUTAZIONE (ARTICOLO 28) - 6

LA CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO

Classe di rischio	Priorità di intervento
Gravissimo ($12 \leq R \leq 16$)	Azioni correttive immediate L'intervento previsto è da realizzare con tempestività nei tempi tecnici strettamente necessari
Grave ($6 \leq R \leq 9$)	Azioni correttive da programmare con urgenza L'intervento previsto è da realizzare in tempi relativamente brevi anche successivamente a quelli stimati con priorità alta
Medio ($3 \leq R \leq 4$)	Azioni correttive da programmare a medio termine Intervento da inserire in un programma di interventi a medio termine, ma da realizzare anche in tempi più ristretti qualora sia possibile attuarlo unitamente ad altri interventi più urgenti
Lieve ($1 \leq R \leq 2$)	Azioni migliorative da valutare in fase di programmazione

D.LGS. 81/08 - FORMAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

OBBLIGHI DEI PREPOSTI



D.LGS. 81/08 - FORMAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

OBBLIGHI DEI PREPOSTI (ARTICOLO 19) - 1

I preposti devono:

- **sovrintendere** e **vigilare** sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei DPI messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, **informare i loro superiori diretti**
- **verificare** affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni **accedano alle zone** che li espongono ad un rischio grave e specifico
- **richiedere l'osservanza** delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di **emergenza** e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa
- **segnalare** tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le **deficienze** dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei DPI, sia ogni altra **condizione di pericolo** che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della **formazione ricevuta**

D.LGS. 81/08 - FORMAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

OBBLIGHI DEI PREPOSTI (ARTICOLO 19) - 2

I preposti devono:

- **informare** il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un **pericolo grave e immediato** circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione
- **astenersi**, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori **di riprendere la loro attività** in una situazione di lavoro in cui persiste un **pericolo grave ed immediato**
- frequentare appositi **corsi di formazione**

D.LGS. 81/08 - FORMAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

OBBLIGHI DEI LAVORATORI



D.LGS. 81/08 - FORMAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

OBBLIGHI DEI LAVORATORI (ARTICOLO 20) - 1

I lavoratori devono:

- **prendersi cura** della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, **conformemente** alla sua **formazione**, alle **istruzioni** e ai **mezzi** forniti dal datore di lavoro
- **osservare** le **disposizioni** e le **istruzioni** impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale
- **utilizzare correttamente** le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza
- **utilizzare** in modo appropriato i **dispositivi di protezione** messi a loro disposizione
- **non rimuovere** o **modificare** senza autorizzazione i **dispositivi di sicurezza** o di segnalazione o di controllo
- **non compiere** di propria iniziativa operazioni o manovre che **non sono di loro competenza** ovvero che **possono compromettere la sicurezza** propria o di altri lavoratori

D.LGS. 81/08 - FORMAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

OBBLIGHI DEI LAVORATORI (ARTICOLO 20) - 2

I lavoratori devono:

- **segnalare** immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le **deficienze** dei mezzi e dei dispositivi di sicurezza, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità (senza rimuovere o modificare i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al RLS
- **partecipare** ai programmi di **formazione** e di addestramento organizzati dal datore di lavoro
- **sottoporsi** ai **controlli sanitari** previsti dal D.Lgs.81/08 o comunque disposti dal medico competente

D.LGS. 81/08 - FORMAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE



D.LGS. 81/08 - FORMAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE (ARTICOLO 25) - 1

Il medico competente:

- **collabora** con il datore di lavoro e con il SPP
 - 1) alla **valutazione dei rischi**
 - 2) alla programmazione, ove necessario, della **sorveglianza sanitaria**
 - 3) alla predisposizione della **attuazione delle misure** per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori
 - 4) all'attività di **formazione e informazione**, per la parte di competenza
 - 5) alla **organizzazione del servizio di primo soccorso**
- programma ed effettua la **sorveglianza sanitaria** attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati

D.LGS. 81/08 - FORMAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE (ARTICOLO 25) - 2

Il medico competente :

- istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una **cartella sanitaria e di rischio** per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria
- consegna al lavoratore, alla **cessazione del rapporto di lavoro**, copia della **cartella sanitaria** e di rischio, e gli fornisce le **informazioni necessarie** relative alla conservazione della medesima
- **fornisce informazioni** ai lavoratori sul **significato** e sui **risultati** della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività

D.LGS. 81/08 - FORMAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE



D.LGS. 81/08 - FORMAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (ARTICOLO 33) - 1

Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:

- all'individuazione dei **fattori di rischio**, alla **valutazione** dei **rischi** e all'**individuazione** delle **misure** per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale
- ad elaborare, per quanto di competenza, le **misure preventive** e **protettive** individuate nella valutazione del rischio e i sistemi di controllo di tali misure
- ad elaborare le **procedure di sicurezza** per le varie attività aziendali
- a proporre i **programmi di informazione** e **formazione** dei lavoratori
- a **partecipare** alle **consultazioni** in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla **riunione periodica annuale**
- a fornire ai lavoratori le **informazioni** sulla tutela dell'igiene e della sicurezza

D.LGS. 81/08 - FORMAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (ARTICOLO 33) - 2

I componenti del servizio di prevenzione e protezione sono tenuti al **segreto in ordine ai processi lavorativi** di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni

Il servizio di prevenzione e protezione **è utilizzato dal datore di lavoro**

D.LGS. 81/08 - FORMAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

I RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA



D.LGS. 81/08 - FORMAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

I RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

I rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza **possono essere eletti** dai lavoratori, all'interno dell'azienda

Il datore di lavoro **non può interferire** nella designazione

Se i lavoratori decidono di non eleggere il loro rappresentanti all'interno dell'azienda, il loro ruolo viene svolto dal Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza **Territoriali**

D.LGS. 81/08 - FORMAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

LE ATTRIBUZIONI DELL'RLS (ARTICOLO 50) - 1

Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, l'RLS:

- **accede** ai **luoghi** di **lavoro** in cui si svolgono le lavorazioni
- è **consultato** preventivamente e tempestivamente in ordine alla **valutazione** dei **rischi**, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della **prevenzione** nella azienda o unità produttiva
- è **consultato** sulla **designazione** dell'**RSPP** e degli **ASPP**, degli **addetti** alla attività di prevenzione incendi e di primo soccorso e del **medico competente**
- è **consultato** in merito all'organizzazione della **formazione**
- **riceve** le **informazioni** e la **documentazione** aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali
- **riceve** le **informazioni** provenienti dai servizi di **vigilanza**
- riceve una **formazione** adeguata

D.LGS. 81/08 - FORMAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

LE ATTRIBUZIONI DELL'RLS (ARTICOLO 50) - 2

L'RLS:

- **promuove** l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle **misure di prevenzione** idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori
- **formula osservazioni** in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti
- partecipa alla **riunione periodica** annuale
- fa **proposte** in merito alla attività di prevenzione
- **avverte** il responsabile della azienda dei **rischi individuati** nel corso della sua attività
- può fare **ricorso** alle **autorità competenti** qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro

D.LGS. 81/08 - FORMAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

CONTRATTO D'APPALTO/D'OPERA/DI SOMMINISTRAZIONE



D.LGS. 81/08 - FORMAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

CONTRATTO D'APPALTO/D'OPERA/DI SOMMINISTRAZIONE (ARTICOLO 26) - 1

In caso di appalto, il **datore di lavoro appaltante**:

- verifica l'**idoneità tecnico professionale** delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione (acquisizione del certificato di iscrizione alla CCIAA, autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale)
- fornisce **dettagliate informazioni sui rischi specifici** esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività

D.LGS. 81/08 - FORMAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

CONTRATTO D'APPALTO/D'OPERA/DI SOMMINISTRAZIONE (ARTICOLO 26) - 2

In caso di appalto, il **datore di lavoro appaltante**:

- promuove la cooperazione ed il coordinamento, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi (**DUVRI**) che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i **rischi da interferenze**

Il DUVRI è allegato al contratto di appalto e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori

Il DUVRI non deve entrare nel merito dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi

D.LGS. 81/08 - FORMAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

LA RIUNIONE PERIODICA



D.LGS. 81/08 - FORMAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

LA RIUNIONE PERIODICA (ARTICOLO 35) - 1

Nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice **almeno una volta all'anno** una **riunione** cui partecipano:

- il datore di lavoro o un suo rappresentante
- il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi
- il medico competente (ove nominato)
- il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

D.LGS. 81/08 - FORMAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

LA RIUNIONE PERIODICA (ARTICOLO 35) - 2

Nel corso della riunione il **datore di lavoro** sottopone all'esame dei partecipanti:

- il documento di **valutazione dei rischi**
- **l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali** e della sorveglianza sanitaria;
- i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei **dispositivi di protezione individuale**
- i programmi di **informazione e formazione** dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute

D.LGS. 81/08 - FORMAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

LA RIUNIONE PERIODICA (ARTICOLO 35) - 3

Nel corso della riunione possono essere individuati:

- **codici di comportamento e buone prassi** per prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali
- **obiettivi di miglioramento** della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro

La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali **significative variazioni** delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori

Della riunione deve essere redatto un **verbale** che è a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione

D.LGS. 81/08 - FORMAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

SORVEGLIANZA SANITARIA



D.LGS. 81/08 - FORMAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

SORVEGLIANZA SANITARIA (ARTICOLI 41 E 42) - 1

La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente **nei casi previsti dalla normativa vigente:**

- movimentazione manuale dei carichi
- esposizione significativa ad agenti fisici (rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche artificiali)
- esposizione significativa a sostanze pericolose (agenti chimici, cancerogeni e mutageni, amianto)
- esposizione significativa ad agenti chimici
- uso di VDT per più di 20 h/w

D.LGS. 81/08 - FORMAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

SORVEGLIANZA SANITARIA (ARTICOLI 41 E 42) - 2

La sorveglianza sanitaria comprende:

- visita medica **preventiva** intesa a valutare la sua idoneità alla mansione specifica
- visita medica **periodica** per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica (la periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno)
- visita medica **su richiesta** del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica

D.LGS. 81/08 - FORMAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

SORVEGLIANZA SANITARIA (ARTICOLI 41 E 42) - 3

La sorveglianza sanitaria comprende:

- visita medica in occasione del **cambio della mansione** onde verificare l' idoneità alla mansione specifica
- visita medica alla **cessazione del rapporto** di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente
- visita medica preventiva in fase **preassuntiva**
- visita medica precedente alla **ripresa del lavoro**, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l' idoneità alla mansione

D.LGS. 81/08 - FORMAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

SORVEGLIANZA SANITARIA (ARTICOLI 41 E 42) - 4

Le visite mediche sono **a cura e spese del datore di lavoro**

Le visite mediche possono comprendere gli **esami clinici e biologici** e **indagini diagnostiche** mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente

Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio

Le visite mediche (ad eccezione di quella richiesta dal lavoratore) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di **alcol dipendenza** e di assunzione di **sostanze psicotrope e stupefacenti**

D.LGS. 81/08 - FORMAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

SORVEGLIANZA SANITARIA (ARTICOLI 41 E 42) - 5

La verifica dell'assenza di **alcol dipendenza** può essere effettuata solo per ben determinate attività lavorative, quali ad esempio:

- guida di carrelli elevatori
- lavoro in quota al di sopra dei due metri
- guida di veicoli che richiedono la patente di categoria "B"

La verifica dell'assenza di assunzione di **sostanze psicotrope e stupefacenti** può essere effettuata solo per ben determinate attività lavorative, quali ad esempio:

- guida di carrelli elevatori
- guida di veicoli che richiedono la patente di categoria "C"

Queste definizioni derivano da specifici **Accordi** tra lo stato italiano e le regioni

D.LGS. 81/08 - FORMAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

SORVEGLIANZA SANITARIA (ARTICOLI 41 E 42) - 6

Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:

- **idoneità**
- idoneità **parziale, temporanea o permanente** (con prescrizioni o limitazioni e indicazione dei limiti temporali)
- inidoneità **totale temporanea** (con indicazione dei limiti temporali)
- inidoneità **totale permanente**

Il medico competente esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo al lavoratore e al datore di lavoro

D.LGS. 81/08 - FORMAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

SORVEGLIANZA SANITARIA (ARTICOLI 41 E 42) - 7

Il datore di lavoro, attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un'inidoneità alla mansione specifica **adibisce il lavoratore**, ove possibile, **a mansioni** equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori, garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza

Avverso i giudizi del medico competente (compresi quelli formulati in fase preassuntiva) è ammesso **ricorso**, entro trenta giorni, **all'organo di vigilanza** territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso

D.LGS. 81/08 - FORMAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

INFORMAZIONE, FORMAZIONE, ADDESTRAMENTO



D.LGS. 81/08 - FORMAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

INFORMAZIONE (ARTICOLO 36) - 1

Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata **informazione**:

- sui **rischi** per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in **generale**
- sulle procedure che riguardano il **primo soccorso**, la **lotta antincendio**, l'evacuazione dei luoghi di lavoro
- sui **nominativi** degli **addetti** al servizio di primo soccorso e antincendio
- sui nominativi del responsabile e degli addetti del **servizio di prevenzione e protezione**, e del **medico competente**
- sui **rischi specifici** cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia

D.LGS. 81/08 - FORMAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

INFORMAZIONE (ARTICOLO 36) - 2

Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:

- sui pericoli connessi all'uso delle **sostanze** e dei **preparati** pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica
- sulle **misure** e le **attività** di protezione e prevenzione adottate

Il contenuto della informazione deve essere **facilmente comprensibile** per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze

Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della **comprensione della lingua** utilizzata nel percorso informativo

D.LGS. 81/08 - FORMAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO (ARTICOLO 37) - 1

Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva un'adeguata **formazione** con riferimento a:

- concetti di **rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione** della prevenzione aziendale, **diritti e doveri** dei vari soggetti aziendali, **organi di vigilanza**, controllo, assistenza
- **rischi** riferiti alle **mansioni** e ai possibili danni e alle conseguenti **misure** e **procedure** di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda

Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai **rischi specifici** di cui ai Titoli del D.Lgs.81/08 successivi al Titolo I

D.LGS. 81/08 - FORMAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO (ARTICOLO 37) - 2

La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in occasione:

- della **costituzione** del rapporto di lavoro
- del **trasferimento** o cambiamento di mansioni
- della **introduzione** di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi

L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro

La formazione dei lavoratori e dell'RLS deve essere **periodicamente ripetuta** in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi

D.LGS. 81/08 - FORMAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO (ARTICOLO 37) - 3

Gli addetti ai servizi di **primo soccorso** e **antincendio** ricevono un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico (d.m.03/98)

L'**RLS** ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i **rischi specifici** esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi

Il contenuto della formazione deve essere **facilmente comprensibile** per i lavoratori. ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione e **conoscenza della lingua** utilizzata

D.LGS. 81/08 - FORMAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

GESTIONE DELLE EMERGENZE



D.LGS. 81/08 - FORMAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

GESTIONE DELLE EMERGENZE (ARTICOLO 43) - 1

Il datore di lavoro:

- organizza i necessari **rapporti** con i servizi pubblici competenti in materia di gestione dell'emergenza
- **designa** preventivamente i lavoratori per la gestione dell'emergenza
- informa tutti i lavoratori che possono essere esposti a un'emergenza circa le **misure** predisposte e i **comportamenti** da adottare
- programma gli interventi, prende i provvedimenti e dà istruzioni affinché i lavoratori, in caso di emergenza possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, **abbandonando** immediatamente il luogo di lavoro

D.LGS. 81/08 - FORMAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

GESTIONE DELLE EMERGENZE (ARTICOLO 43) - 2

Il datore di lavoro:

- adotta i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di emergenza e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa **prendere le misure adeguate** per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili
- garantisce la presenza di **mezzi di estinzione idonei** alla classe di incendio ed al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro, tenendo anche conto delle particolari condizioni in cui possono essere usati

A tale scopo, il datore di lavoro definisce uno specifico **Piano di Emergenza Aziendale**, il cui scopo è quello di definire **i ruoli** degli addetti e dei gestori dell'emergenza e il **comportamento da tenere** da parte di ogni lavoratore in caso di emergenza

D.LGS. 81/08 - FORMAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

GESTIONE DELLE EMERGENZE (ARTICOLO 43) - 3

Ai fini delle designazioni dei lavoratori addetti al servizio antincendio e di primo soccorso il datore di lavoro tiene conto delle **dimensioni** dell'azienda e dei **rischi specifici** dell'azienda o della unità produttiva

I lavoratori **non possono**, se non per giustificato motivo, **rifiutare** la designazione

Essi devono essere **formati**, essere in **numero sufficiente** e disporre di **attrezzature adeguate**, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell'azienda o dell'unità produttiva

D.LGS. 81/08 - FORMAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

IL SISTEMA SANZIONATORIO



D.LGS. 81/08 - FORMAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

IL SISTEMA SANZIONATORIO DEL D.LGS.81/08 - 1

Articolo 55 - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

Articolo 56 - Sanzioni per il preposto

Articolo 58 - Sanzioni per il medico competente

Articolo 59 - Sanzioni per i lavoratori

D.LGS. 81/08 - FORMAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

RESPONSABILITA' PENALE E CIVILE - 1

ARTICOLO 589 CODICE PENALE - OMICIDIO COLPOSO

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la **reclusione da sei mesi a cinque anni**

Se il fatto è commesso con **violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni** sul lavoro la pena è della **reclusione da due a sette anni**

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici

D.LGS. 81/08 - FORMAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

RESPONSABILITA' PENALE E CIVILE - 2

ARTICOLO 590 CODICE PENALE - LESIONI PERSONALI COLPOSE

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la **reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309**

Se la lesione è **grave** la pena è della **reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619**, se è **gravissima**, della **reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239**

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con **violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni** sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della **reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000** e la pena per le lesioni **gravissime** è della **reclusione da uno a tre anni**

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque

D.LGS. 81/08 - FORMAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

RESPONSABILITA' PENALE E CIVILE - 3

ARTICOLO 185 CODICE PENALE - RESTITUZIONI E RISARCIMENTO DEL DANNO

Ogni reato obbliga alle restituzioni a norma delle leggi civili

Ogni reato, che abbia **cagionato un danno** patrimoniale o **non patrimoniale**, **obbliga al risarcimento il colpevole** e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui

ARTICOLO 2043 CODICE CIVILE - RISARCIMENTO PER FATTO ILLECITO

Qualunque fatto **doloso o colposo**, che cagiona ad altri un danno ingiusto, **obbliga** colui che ha commesso il fatto a **risarcire il danno** (Codice Penale 185)

D.LGS. 81/08 - FORMAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

GLI ORGANI DI VIGILANZA E LE PROCEDURE ISPETTIVE



D.LGS. 81/08 - FORMAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

GLI ORGANI DI VIGILANZA E LE PROCEDURE ISPETTIVE - 1

ARTICOLO 13 COMMA 1 D.LGS.81/08

La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta dalla **Azienda Sanitaria Locale** competente per territorio e, per quanto di specifica competenza, **dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco**, nonché per il settore minerario, **dal Ministero dello sviluppo economico**

D.LGS. 81/08 - FORMAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

GLI ORGANI DI VIGILANZA E LE PROCEDURE ISPETTIVE - 2

ARTICOLO 21, COMMA 3, LEGGE 833/78

In relazione agli standards fissati in sede nazionale, all'unità sanitaria locale sono attribuiti i compiti in materia **di prevenzione, di igiene e di controllo sullo stato di salute** dei lavoratori

Per la tutela della salute dei lavoratori, le unità sanitarie locali **organizzano propri servizi di medicina del lavoro** anche prevedendo, ove essi non esistano, presidi all'interno delle unità produttive

Spetta al Prefetto stabilire quali addetti ai servizi di ciascuna unità sanitaria locale assumano ai sensi delle leggi vigenti la qualifica di **ufficiale di polizia giudiziaria**, in relazione alle funzioni ispettive e di controllo da essi esercitate relativamente all'**applicazione della legislazione sulla sicurezza del lavoro**: a tale è esteso **il potere d'accesso**, nonché la **facoltà di diffida**

D.LGS. 81/08 - FORMAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

GLI ORGANI DI VIGILANZA E LE PROCEDURE ISPETTIVE - 3

ARTICOLO 55, COMMA 1 CODICE DI PROCEDURA PENALE

La polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale

ARTICOLO 328 CODICE PENALE

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni

D.LGS. 81/08 - FORMAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

GLI ORGANI DI VIGILANZA E LE PROCEDURE ISPETTIVE - 4

ATTIVITA' ISPETTIVE

VOLONTARIE

- programmate
- casuali

DI UFFICIO

- su richiesta (RLS, Magistratura, Enti pubblici)
- in caso di infortunio (superiore a 40 giorni di referto, su richiesta forze dell'ordine, Pubblico Ministero)
- in caso di malattia professionale (su richiesta INAIL, Patronato, Pubblico Ministero)
- in caso di inizio attività lavorativa

D.LGS. 81/08 - FORMAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

GLI ORGANI DI VIGILANZA E LE PROCEDURE ISPETTIVE - 5

LA PRESCRIZIONE - ARTICOLO 20 D.LGS.758/94

Allo scopo di **eliminare la contravvenzione** accertata, l'organo di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, impartisce al contravventore una apposita **prescrizione**, fissando per la regolarizzazione **un termine** non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario (termine prorogabile non oltre i sei mesi, a richiesta del contravventore, per comprovati motivi e per ulteriori sei mesi per circostanze non imputabili al contravventore)

Copia della prescrizione **è notificata** o comunicata anche al **rappresentante legale** dell'ente nell'ambito o al servizio del quale opera il contravventore

Con la prescrizione l'organo di vigilanza può **imporre specifiche misure** atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro

Resta fermo l'obbligo dell'organo di vigilanza di riferire al **pubblico ministero** la **notizia di reato** inerente alla contravvenzione ai sensi dell'articolo 347 del codice di procedura penale.

D.LGS. 81/08 - FORMAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

GLI ORGANI DI VIGILANZA E LE PROCEDURE ISPETTIVE - 6

VERIFICA DELL'ADEMPIMENTO - ARTICOLO 21 D.LGS.758/94

Entro e non oltre 60 giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo di vigilanza **verifica se la violazione è stata eliminata** secondo le modalità e nel termine indicati dalla prescrizione

Quando risulta l'adempimento alla prescrizione, l'organo di vigilanza ammette il contravventore **a pagare in sede amministrativa**, nel termine di 30 giorni, una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa

Entro 120 giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo di vigilanza **comunica al pubblico ministero** l'adempimento alla prescrizione, nonché l'eventuale pagamento della predetta somma

Quando risulta l'**inadempimento alla prescrizione**, l'organo di vigilanza ne dà **comunicazione al pubblico ministero** e al contravventore entro 90 gg dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione

D.LGS. 81/08 - FORMAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

GLI ORGANI DI VIGILANZA E LE PROCEDURE ISPETTIVE - 7

ESTINZIONE DEL REATO - ARTICOLO 24 D.LGS.758/94

La **contravvenzione si estingue** se il contravventore **adempie alla prescrizione** impartita dall'organo di vigilanza nel termine ivi fissato e provvede al **pagamento della sanzione amministrativa**

Il **pubblico ministero** richiede **l'archiviazione** se la contravvenzione è estinta